

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**



**COMUNE DI BUSTO GAROLFO  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

**ORIGINALE**

**REVOCA DELIBERA DI CC N. 19 DEL 09.06.2015 E DICHIARAZIONE DI  
DECADENZA DEL RINNOVO DELLA CONCESSIONE RELATIVA AL DIRITTO DI  
SUPERFICIE SU AREE COMUNALI DISTINTE AI MAPP. 419 FG. 15 E 701 FG. 20  
CON INSISTENTE FABBRICATO AD USO RSA. DETERMINAZIONI.**

*Nr. Progr.*           **10**

*Data*               **11/03/2019**

*Seduta NR.*           **2**

*Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 11/03/2019 alle ore 21:00*

*Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE NELLA SALA CONSILIARE, oggi 11/03/2019 alle ore 21:00 in  
adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini previsti dalla legge  
vigente.*

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
BIONDI SUSANNA	S	COLOMBO CARLO	S	BORSA CRISTINA	S
COVA ILARIA	N	D'ALESSANDRO ROSA	N	RIGIROLI ROBERTO	S
MILAN ANDREA	S	RIGIROLI GIOVANNI	S	LUNARDI SABRINA	S
BINAGHI FRANCESCO	S	CLEMENTI DANIELA ROSA	N		
CARNEVALI STEFANO	S	DELL'ACQUA ALDO	S		
TUNICE VALENTINA	S	RAIMONDI MARINA ROBERTA	S		
CAMPETTI PATRIZIA	S	D'ELIA PATRIZIA	S		
<i>Totale Presenti: 14</i>			<i>Totali Assenti: 3</i>		

Assenti Giustificati i signori:

*COVA ILARIA; D'ALESSANDRO ROSA; CLEMENTI DANIELA ROSA*

Assenti Non Giustificati i signori:

*Nessun convocato risulta assente ingiustificato*

*E' presente l'Assessore Esterno ZANZOTTERA MAURO.*

*Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. GIACINTO SARNELLI.*

*In qualità di SINDACO, il Sig. BIONDI SUSANNA assume la presidenza e constatata la legalità della  
adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:*

, , ,

**OGGETTO:**

**REVOCA DELIBERA DI CC N. 19 DEL 09.06.2015 E DICHIARAZIONE DI DECADENZA DEL RINNOVO DELLA CONCESSIONE RELATIVA AL DIRITTO DI SUPERFICIE SU AREE COMUNALI DISTINTE AI MAPP. 419 FG. 15 E 701 FG. 20 CON INSISTENTE FABBRICATO AD USO RSA. DETERMINAZIONI.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udita e fatta propria la relazione e la proposta dell'Assessore ai LL.PP. Giovanni Rigioli;

premesse che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 20.04.1994, era stato disposto di concedere, mediante procedura concorsuale pubblica, il diritto di superficie sull'area di cui al mapp. 419 (ex mapp. 288 parte) fg. 15 e mapp. 701 (ex mapp.3 parte ) fg.20, sita in Via Deledda ang. Via Pascoli, alle seguenti condizioni:
  - a) realizzazione di un edificio da destinare a casa di riposo;
  - b) pagamento di un rimborso, al momento della sottoscrizione della Convenzione del costo delle aree sulle quali si sarebbe realizzato l'insediamento ivi compresi gli oneri sostenuti per l'acquisto;
  - c) durata massima del diritto di superficie quarant'anni;
- in esecuzione alla succitata Deliberazione di Consiglio Comunale n.43 del 20.04.1994 è stato pubblicato il bando per la concessione del predetto diritto di superficie contenente le predette condizioni stabilite dalla deliberazione del consiglio comunale;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 10.06.1994 è stato approvato il Piano Economico- Finanziario per la gestione di una casa di riposo per anziani da allestire nell'area a standards di Via Deledda ang.Via Pascoli da assegnare in diritto di superficie;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 10.06.1994 il predetto diritto di superficie è stato concesso alla Sodalitas Società Cooperativa Onlus con sede legale in Via S.Veniero 13 Milano e sede amministrativa in Via Giolitti 20 Arconate, alle condizioni di cui allo schema di Convenzione approvato con lo stesso atto e più specificatamente:
  - a) pagamento di un corrispettivo di lire 28.000/mq (euro 14,46/mq);
  - b) durata ventennale con possibilità di rinnovo per ulteriori 20 anni dietro corrispettivo da determinare secondo parametri da stabilire ad opera del Consiglio Comunale in conformità a quanto stabilito dall'art.10 del bando;
- in data 04.10.1994 è stata stipulata la Convenzione fra Il Comune di Busto Garolfo e la Sodalitas Società Cooperativa Onlus rep.n.17446. a rogito dott.ssa Gloria Battaglia, per la concessione del diritto di superficie e da tale data pertanto sono decorsi i venti anni di durata del diritto;
- in data 16.11.1995 è stato sottoscritto apposito atto rep. n.19261 a rogito dott.ssa Gloria Battaglia per identificazione catastale ed integrazione e modifica della Convenzione succitata;
- in data 17.04.2013 ns. prot.n.5870, Sodalitas Società Cooperativa Onlus presentava domanda intesa ad ottenere il rinnovo della concessione del diritto di superficie per ulteriori venti anni;
- in data 03.10.2014 scadeva il termine di venti anni di durata della concessione e che con diversi atti della Giunta Comunale tale termine è stato differito da ultimo fino al 28-02-2015;
- il Regolamento ed il Bando originario di affidamento della concessione, approvato con la predetta deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 20.04.1994, prevedeva quale durata un termine massimo di anni quaranta;
- l'offerta presentata dalla Sodalitas Società Cooperativa Onlus ed accettata dal Comune con la citata deliberazione consiliare n. 55 del 10.06.1994 prevedeva già la possibilità di rinnovo, su

richiesta della cooperativa, per ulteriori venti anni della concessione originariamente fissata in anni venti;

- con nota datata 05/03/2015 prot. n. 3381, il Responsabile del Procedimento e dell'Area LL.PP. ha comunicato alla Cooperativa Sodalitas – Società cooperativa Onlus con sede in via Giolitti, 20 Arconate, l'avvio del procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento di rinnovo, a favore della stessa Società Cooperativa, della concessione del Diritto di superficie sull'Area Comunale edificata così contraddistinta: mapp. 419 fg. 15 e mapp. 701 fg. 20 con insistente fabbricato ad uso RSA sito in via Deledda n.4 Busto Garolfo;
- Con la medesima comunicazione è stata convocata una Conferenza di Servizio Istruttoria per il giorno 17/03/2015;
- In data 17/03/2015 si è svolta la Conferenza di Servizio Istruttoria di cui all'allegato verbale redatto in pari data;
- In data 30/03/2015, ns. prot. 4784, è pervenuta al protocollo Comunale nota datata 26/03/2015, a firma dell'Avvocato Ercole Romano di Milano incaricato ad assistere la Società Cooperativa Sodalitas, con la quale si riscontra il risultato della Conferenza dei Servizi Istruttoria tenutasi presso il Comune in data 17/03/2015;
- Con nota in data 04/05/2015 prot. n. 6665, il Responsabile del Procedimento e dell'Area LL.PP. ha comunicato le controdeduzioni alla nota datata 26/03/2015 a firma dell'Avvocato Ercole Romano, pervenuta a mezzo PEC in data 30/03/2015 ns. prot. 4784 da parte della Cooperativa Sodalitas;
- Ai fini della determinazione dei parametri per stabilire la misura del canone del diritto di superficie è stata richiesta all'Agenzia delle Entrate apposita relazione di stima che, pervenuta il 23/10/2014 riporta quale parametro di valutazione il saggio di capitalizzazione dell'immobile determinato nella percentuale del 3,80%;
- In conseguenza di quanto fin qui esposto, sono stati assunti quali parametri di determinazione del corrispettivo da richiedere alla Cooperativa per la concessione del diritto, i seguenti fattori:
  - a) potenzialità economica del diritto da concedere considerando che sull'area è stata già realizzata la costruzione e che in conseguenza il rinnovo del diritto si concretizza nel permanere e in capo alla Cooperativa della proprietà della medesima costruzione;
  - b) redditività del valore dell'immobile forfettizzata nella misura percentuale 3,80 % come indicato dalla predetta stima dell'Agenzia delle Entrate;
  - c) durata ventennale del diritto di superficie;
  - d) abbattimento del valore in considerazione dell'assenza di oneri economici gravanti sul nudo proprietario per il diritto di superficie concesso;
- Con deliberazione di CC n.19 del 09.06.2015 con la quale, fra l'altro, si determinava di non avvalersi, in caso di mancata accettazione da parte della Cooperativa del rinnovo del diritto di superficie, della facoltà di demolizione dell'edificio, come previsto dall'art.6 della convenzione così come integrata a seguito della Deliberazione Consiliare n. 50 del 25/07/1995;
- Con l'atto di determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 605 del 01.10.2015, in ottemperanza ai contenuti della delibera consiliare n. 19 del 09.06.2015, è stato fissato in € 1.494.500,00 la misura del corrispettivo per il rinnovo della concessione del diritto di superficie dell'area con insistente edificio destinato a RSA di Via Deledda;

Rilevato che:

- contro i predetti atti di determinazione del canone di concessione la Coop. Sodalitas ha proposto dapprima ricorso davanti al Tar Lombardia e, successivamente, a seguito del difetto di giurisdizione dichiarato da quest'ultimo con sentenza n. 269 depositata il 10.02.2016, davanti al Tribunale civile di Busto Arsizio;

- con sentenza n.1457/2018 del 19-9-2018 il Tribunale di Busto Arsizio ha rigettato il ricorso di Sodalitas, riconoscendo la legittimità degli atti compiuti dal Comune di Busto Garolfo in ordine al rinnovo e contestuale determinazione del canone di concessione, affermando in particolare che:
  - a) il Comune non aveva “ l’obbligo di attenersi, nella determinazione del corrispettivo per il rinnovo della concessione, ai parametri previsti per la concessione originaria... Laddove la norma (*regolamentare*) avesse voluto vincolare l’amministrazione al rispetto degli originari parametri, l’avrebbe dovuto specificare: in assenza di una tale specificazione, si deve concludere che il Comune avesse la facoltà di stabilire nuovi parametri anche alla luce del plausibile mutamento della situazione di fatto e del valore del bene”;
  - b) “Né il Bando comunale, né il Regolamento del 20.4.1994 né tantomeno la delibera concessoria e la Convenzione contengono alcun riferimento alla proroga della durata della concessione. Ne consegue che il diritto di Sodalitas all’utilizzo dell’area e della costruzione non può provenire che da un nuovo provvedimento attributivo del diritto di superficie e dalla stipula di una nuova Convenzione inerente gli aspetti economici.”
  - c) “Quanto all’oggetto del diritto di superficie, mentre al momento della prima concessione esso consisteva nel solo appezzamento di terreno, successivamente all’edificazione, il diritto reale non può che avere ad oggetto il bene immobile comprensivo delle mura e dell’area di sedime”
  - d) “poiché il rinnovo determina l’attribuzione di un nuovo diritto di superficie (inteso chiaramente come diritto di mantenere la costruzione ormai esistente) e poiché tale diritto ha ad oggetto l’intero compendio, è del tutto legittimo che il relativo corrispettivo venga calibrato anche sul valore della costruzione.”;
  - e) “non risulta che la stima del valore dell’immobile compiuta dal Comune per il tramite dell’Agenzia delle Entrate sia viziata”
  - f) “è inattendibile l’osservazione che il canone di locazione annuo non abbia attinenza al diritto di superficie: tale canone è solo un parametro matematico utilizzato dall’Amministrazione per quantificare il valore del godimento del bene da attribuire al concessionario; trattasi quindi di un mero riferimento utilizzato, in associazione alla stima della potenzialità economica del bene, per addivenire alla determinazione del corrispettivo”;
  - g) “le tecniche di calcolo utilizzate dall’Amministrazione sono incensurabili da questo giudice... se Sodalitas ritiene di non condividere la quantificazione comunale, può proporre un’altra o comunque non addivenire alla stipula della Convenzione”;

Dato atto che a seguito ed in esecuzione della citata pronuncia del Tribunale di Busto Arsizio, non ostando alcun ulteriore ostacolo giuridico alla conclusione del procedimento di rinnovo della Concessione del diritto di superficie, con nota del 23.10.2018 prot. 22909 il Responsabile dell’Area Demanio e Patrimonio Immobiliare, inviava alla Società Cooperativa Sodalitas la proposta di Convenzione di concessione del diritto di superficie da stipulare entro un termine non superiore a 90 (novanta) giorni dal ricevimento della stessa nota invitandola contestualmente a fornire il nominativo del Notaio prescelto, a provvedere al pagamento del canone di concessione di € 1.494.500,00 in precedenza stabilito e dichiarato legittimo dal Tribunale di Busto A.;

Preso atto che nella medesima nota si evidenziava che l’assenza di riscontro positivo alle notizie richieste con la conseguente mancata stipula del contratto nel termine indicato, avrebbe costituito motivo di decadenza del rinnovo del diritto di superficie di cui sopra;

Accertato che allo scadere del termine di 90gg. assegnato alla coop. Sodalitas con la predetta nota la stessa non ha provveduto alle incombenze richieste ed in conseguenza non si è potuto dare seguito alla stipula della Convenzione;

Vista l’allegata comunicazione della Cooperativa Sodalitas, datata 21.01.2019 e pervenuta al protocollo comunale il 22.01.2019 al n.1764 che, a giustificazione del proprio inadempimento,

riporta le stesse ragioni esposte nelle proprie memorie prodotte nel corso del processo davanti al Tribunale di Busto A. e da quest'ultimo ritenute inconferenti in relazione agli atti compiuti in merito dall'Amministrazione;

Vista la nota del 19.02.2019 ns. prot. 4243 del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare con la quale si dava comunicazione alla coop. Sodalitas dell'avvio del procedimento di decadenza dal rinnovo della concessione relativa al diritto di superficie su aree comunali distinte ai mapp. 419 del fg.15 e mapp. 701 del fg. 20;

Considerato che in riscontro alla predetta comunicazione, la coop. Sodalitas in data 01.03.2019 ha fatto pervenire le allegate osservazioni ex art. 10 L. 241/1990;

Ritenuto di controdedurre alle predette osservazioni nel seguente modo:

- quanto all'osservazione secondo la quale "la sentenza richiamata per nulla risolve la controversia in punto di determinazione del giusto corrispettivo individuabile sulla base della Convenzione per il rinnovo della concessione", si riportano i passi della sentenza che smentiscono tale affermazione:

"..il fatto che Sodalitas non sia in grado di sostenere l'esoso corrispettivo richiesto per il rinnovo non ha alcuna rilevanza giuridica: trattasi di una considerazione fattuale che non può certo vincolare il Comune a moderare le proprie pretese economiche; se Sodalitas non ha le capacità economiche per mantenere la concessione, può non stipulare la convenzione di rinnovo e abbandonare il bene"

- quanto all'osservazione volta a reiterare la contestazione delle modalità di determinazione del corrispettivo stabilito dal Comune con gli stessi motivi indicati nel corso della causa, si riporta quanto scritto nella sentenza:

"non risulta che la stima del valore dell'immobile compiuta dal Comune per il tramite dell'Agenzia delle Entrate sia viziata...è inattendibile l'osservazione che il canone di locazione annuo non abbia attinenza al diritto di superficie: tale canone è solo un parametro matematico utilizzato dall'amministrazione per quantificare il valore del godimento del bene da attribuire al concessionario; trattasi quindi di un mero riferimento utilizzato, in associazione alla stima della potenzialità economica del bene, per addivenire alla determinazione del corrispettivo...le tecniche di calcolo utilizzate dall'amministrazione sono incensurabili da questo giudice... se Sodalitas ritiene di non condividere la quantificazione comunale, può proporre un'altra o comunque non addivenire alla stipula della convenzione";

- quanto all'osservazione che la cooperativa, conformemente a quanto scritto dal giudice nella sentenza, si è avvalsa della facoltà di proporre un suo corrispettivo:

trattasi non di un nuovo corrispettivo ma di reiterazione della proposta originariamente avanzata e rigettata perché non conforme ai parametri stabiliti dal consiglio, che si esauriva nella rivalutazione del corrispettivo pagato al momento della prima concessione del diritto di superficie, in merito al quale il Tribunale di Busto A. così si è pronunciato con la predetta sentenza:

"la previsione di un diritto al rinnovo della concessione (e non di una mera proroga) non avrebbe potuto indurre Sodalitas a fare alcun legittimo affidamento al mantenimento delle originarie condizioni economiche. Non sussiste quindi neppure la lamentata violazione del principio della correttezza e buona fede di cui all'art. 1375 c.c...il fatto che Sodalitas non sia in grado di sostenere l'esoso corrispettivo richiesto per il rinnovo non ha alcuna rilevanza giuridica: trattasi di una considerazione fattuale che non può certo vincolare il Comune a moderare le proprie pretese economiche; se Sodalitas non ha le capacità economiche per mantenere la concessione, può non stipulare la Convenzione di rinnovo e abbandonare il bene";

- quanto all'osservazione circa l'avvenuto procedimento di mediazione in ordine al corrispettivo, è appena il caso di rilevare come l'Amministrazione sia per il tramite del proprio perito di parte come anche nel corso di causa ha sempre contestato le conclusioni cui è giunto il consulente tecnico terzo e per tale motivo non ha aderito alla conciliazione. Peraltro il Tribunale con la sentenza di che trattasi ha rigettato la tesi del perito di Sodalitas che contestava il riferimento alla stima dell'Agenzia, decidendo che "

non risulta che la stima del valore dell'immobile compiuta dal Comune per il tramite dell'Agenzia delle Entrate sia viziata”;

- quanto all'osservazione circa l'assenza di presupposti giuridici per pronunciare la decadenza è appena il caso di evidenziare come il rapporto negoziale conseguente alla concessione del rinnovo del diritto di superficie si costituisce tra le parti con la stipula della Convenzione ed il mancato intervento alla stipula costituisce motivo per la rimozione del provvedimento comunale che aveva manifestato la volontà del Comune di concludere il contratto. Non si tratta, quindi, di due procedimenti (decadenza e revoca), ma di un unico procedimento ossia la revoca del rinnovo della concessione che ha come presupposto l'accertamento del mancato intervento alla stipula, fatto constatato con la dichiarazione di decadenza. Circa l'interesse pubblico alla revoca, la mancata accettazione del canone di concessione costituisce di per sé motivo d'interesse pubblico trattandosi di risorse proprie di tutta la collettività amministrata.

Ritenuto, per i motivi sopra esposti, di rigettare le osservazioni pervenute dalla Cooperativa Sodalitas, in data 22-1-2019 e 01.03.2019, considerandole inidonee a giustificare il mancato intervento alla stipula, accertando in conseguenza la volontà della cooperativa Sodalitas di non aderire alla proposta di rinnovo della concessione del diritto di superficie alle condizioni stabilite dalla deliberazione consiliare nr.19 del 9-6-2015 ed al suo atto esecutivo rappresentato dalla determinazione del responsabile dell'Area LL.PP. n. 605 del 01.10.2015;

Ritenuto in conseguenza di procedere alla revoca della deliberazione di CC n.19 del 09.06.2015 avente per oggetto *“Rinnovo concessione diritto di superficie dell'area comunale distinta al mapp. 419 fg. 15 e mapp. 701 fg. 20 sita in via Deledda ang. Via Pascoli alla Sodalitas società Cooperativa Sociale Onlus”* e conseguentemente, di accertare il consolidamento nel patrimonio comunale della proprietà dell'edificio costruito sopra le aree comunali originariamente concesse in diritto di superficie ai sensi ed agli effetti di quanto previsto dall'art.953 del codice civile e con effetto dal 4-10-2014, data di scadenza del ventennio di durata della concessione originaria;

Ritenuto inoltre di richiedere la riconsegna del bene edificato, nello stato di conservazione attuale e del pagamento di un canone per gli anni di occupazione senza titolo a partire dal 04.10.2014 fino all'effettivo rilascio del bene e demandando agli uffici competenti gli adempimenti conseguenti;

Visto il parere favorevole, espresso dalla Commissione Area Assetto del Territorio nella seduta tenutasi in data 04/03/2019;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;

Visto il parere favorevole, dal punto di vista tecnico, espresso dal Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare;

Alle ore 23.03 si allontanano dall'aula i Consiglieri: Raimondi, D'elia, Borsa Rigioli R. e Lunardi.

Con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti,

## **DELIBERA**

1. di constatare, per effetto del mancato intervento alla stipula della Convenzione in premessa richiamata, nel termine assegnato dal Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio con nota del 23.10.2018 prot. 22909, il rifiuto da parte della società cooperativa sociale onlus Sodalitas, della proposta di rinnovo della Concessione del diritto di superficie *dell'area comunale distinta al mapp. 419 fg. 15 e mapp. 701 fg. 20 sita in via Deledda ang. Via Pascoli* così come formulata con la deliberazione consiliare nr.19 del 9-6-2015, ritenendo ingiustificate le motivazioni addotte per il mancato adempimento con le comunicazioni del 22-1-2019 e 1-3-2019 per i motivi esposti in premessa;

2. di revocare, in conseguenza del punto 1), la deliberazione di CC n.19 del 09.06.2015 avente per oggetto *“Rinnovo concessione diritto di superficie dell’area comunale distinta al mapp. 419 fg. 15 e mapp. 701 fg. 20 sita in via Deledda ang. Via Pascoli alla Sodalitas società Cooperativa Sociale Onlus”* stante la dichiarata volontà della cooperativa di non voler corrispondere il canone di concessione di € 1.494.500,00 stabilito dal Responsabile dell’Area LL.PP. con atto di determinazione n. 605 del 01.10.2015, in conformità ai parametri fissati dalla predetta deliberazione consiliare n.19 del 9-6-2015 e ritenuti legittimi dal Tribunale civile di Busto Arsizio con la sentenza nr.1457/2018 del 19-9-2018;
3. di accertare, ai sensi dell’art.953 del codice civile, in conseguenza del mancato rinnovo ventennale del diritto di superficie e con effetto dal 4-10-2014, data di cessazione dell’originaria concessione del diritto di superficie avvenuta con Convenzione stipulata il 4-10-1994 rep.n.17446, a rogito dott.ssa Gloria Battaglia, in esecuzione della deliberazione di C.C. n. 55 del 10.06.1994, il consolidamento, in capo al patrimonio immobiliare comunale, della proprietà delle costruzioni esistenti sull’ area distinta al mapp. 419 fg. 15 e mapp. 701 fg. 20 sita in via Deledda ang. Via Pascoli, della quale il Comune possedeva la nuda proprietà;
4. di non avvalersi della facoltà di demolizione dell’edificio, come previsto dall’art.6 della Convenzione sottoscritta fra il Comune di Busto Garolfo e la Sodalitas Società Cooperativa Onlus rep.n.17446, a rogito dott.ssa Gloria Battaglia sottoscritta in data 04.10.1994, così come integrata a seguito della Deliberazione Consiliare n. 50 del 25/07/1995;
5. di richiedere alla Cooperativa Sodalitas – Società cooperativa Onlus il rilascio delle costruzioni di cui al punto 3) attualmente detenute, nel tempo necessario a salvaguardare la continuità del servizio alle persone ricoverate nella struttura, comunque entro un tempo non superiore a 12 mesi dalla notifica dell’invito al rilascio a cura del Responsabile dell’Area Demanio e Patrimonio;
6. Di obbligare la cooperativa Sodalitas al pagamento di un canone per gli anni di occupazione senza titolo a partire dal 04.10.2014 fino all’effettivo rilascio delle costruzioni detenute, determinato con gli stessi criteri previsti dalla determinazione del Responsabile dell’Area LL.PP. n. 605 del 01.10.2015 a riguardo del canone di concessione del diritto di superficie;.
7. Di demandare alla Giunta Comunale e al Responsabile dell’area Demanio e Patrimonio Immobiliare gli adempimenti conseguenti all’adozione del presente atto

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto in precedenza deliberato;

Visto il 4° comma dell’art. 134 del T.U. 2000 sull’ordinamento degli Enti Locali;

Con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti,

### **D E L I B E R A**

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento.

La seduta ha termine alle ore 23.10.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 10 DEL 11/03/2019**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
*SUSANNA BIONDI*

IL SEGRETARIO GENERALE  
*DOTT. GIACINTO SARNELLI*

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

**COMUNE DI BUSTO GAROLFO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

***DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE***

**ORIGINALE**

Numero Delibera **10** del **11/03/2019**

---

OGGETTO

**REVOCA DELIBERA DI CC N. 19 DEL 09.06.2015 E DICHIARAZIONE DI DECADENZA DEL RINNOVO DELLA CONCESSIONE RELATIVA AL DIRITTO DI SUPERFICIE SU AREE COMUNALI DISTINTE AI MAPP. 419 FG. 15 E 701 FG. 20 CON INSISTENTE FABBRICATO AD USO RSA. DETERMINAZIONI.**

---

*PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000*

---

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

**FAVOREVOLE**

---

Data 05/03/2019

IL RESPONSABILE DI AREA  
Arch. GIUSEPPE SANGUEDOLCE

---